

**AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DAL QUALE EVENTUALMENTE
ATTINGERE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE NELL'INTERESSE
DELL'ASP CITTÀ DI SIENA**

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco (aperto) di avvocati dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di incarichi di patrocinio legale nell'interesse dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.S.P.) Città di Siena.

Art. 2 - Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'elenco gli avvocati del libero foro, persone fisiche (non società tra professionisti), in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione da almeno 7 (sette) anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, all'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale;

b) comprovata esperienza professionale, dimostrata allegando il proprio curriculum vitae, di durata non inferiore a n. 5 (cinque) anni, in una o più delle seguenti materie:

o **Diritto amministrativo**, sottosezioni:

- Contratti e appalti pubblici;
- Edilizia ed urbanistica;
- Qualsiasi altra controversia/specializzazione non rientrante nei precedenti punti;

o **Diritto Civile**, sottosezioni:

- Diritto commerciale e fallimentare;
- Diritto di famiglia: tutele, curatele, diritto minorile, etc..;
- Esecuzioni mobiliari;
- Recupero crediti;
- Qualsiasi altra controversia/specializzazione non rientrante nei precedenti punti;

o **Diritto del lavoro**;

o **Diritto penale**;

Diritto tributario.

c) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale con un massimale assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila);

d) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente alle ipotesi applicabili;

e) assenza di provvedimenti disciplinari relativi all'esercizio della professione forense;

f) assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'ASP Città di Siena.

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco.

3. Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione secondo lo schema allegato, avrà cura di indicare l'ambito o gli ambiti di specializzazione in cui svolge prevalentemente la propria attività.

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Le domande di iscrizione dovranno essere firmate digitalmente ed inviate alla pec: direzione@pec.asp.siena.it entro il **24 Giugno 2021**.

2. La domanda deve contenere:

a) dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità

b) curriculum vitae con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della possibile selezione di cui all'art. 5;

c) dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso.

3. Le domande di iscrizione devono pervenire da singoli Avvocati, anche se appartenenti ad associazioni professionali o società di Avvocati.
4. L'ASP si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae, anche richiedendo integrazioni e/o specificazioni.

Art. 4 – Formazione e aggiornamento degli elenchi

1. L'ASP, a seguito della verifica della completezza e della correttezza della documentazione inviata, procede a formare l'elenco iscrivendo in ordine alfabetico tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti.
2. L'elenco, aggiornato nel tempo (ogni semestre) a seguito di nuove iscrizioni o cancellazioni, è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ASP (<http://www.asp.siena.it>) nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Bandi di gara e contratti". La pubblicazione ha valore di comunicazione ai professionisti interessati dell'avvenuta iscrizione nel medesimo.
3. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco. Decorso il termine di 5 anni dalla data pubblicazione del presente avviso sul proprio sito istituzionale, l'ASP procede all'aggiornamento dell'elenco mediante la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.
4. L'ASP può disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale dell'ASP;
 - b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, accertata a seguito dell'iscrizione;
 - c) inadempienza grave in ordine ad un incarico affidato.

Art. 5 - Modalità di conferimento dell'incarico

1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo all'ASP, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.
2. L'ASP si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui conferire, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal richiamato art. 4 e considerando altresì:
 - a) il livello di complessità della controversia;
 - b) le competenze tecniche e le pregresse esperienze professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;
 - c) pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;
 - d) proficua collaborazione con l'ASP in relazione alla medesima questione;
 - e) la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia;
 - f) il preventivo di spesa presentato in relazione al caso di specie.
3. La scelta dell'incaricato avviene previa consultazione di almeno n. 3 (tre) professionisti, tenuto conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell'affidamento, dell'esperienza professionale maturata nell'ambito di specializzazione di riferimento, nonché del criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.
4. Ciascun professionista consultato dichiara di non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'ASP nascenti da appalti di lavori, servizi o forniture, nonché di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatori d'opera in favore di soggetti che sono interessati da contenziosi in corso con la stessa.
5. Ciascun professionista consultato fornisce all'ASP un dettagliato preventivo di spesa entro n. 15 (quindici) giorni dall'invio della richiesta ovvero un diverso (anche inferiore) termine assegnato dall'ASP in base alle circostanze della controversia e/o eventuali contingenze sorte. Decorsi i predetti termini, l'ASP procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti. L'ASP, valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, si riserva di affidare l'incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.
6. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi (ad

esempio: mancanza requisiti per trattare cause innanzi alle Giurisdizioni superiori).

7. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del themadecidendum, l'ASP si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista anche non iscritto nell'elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.

8. Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con la Direzione Generale cui verranno trasmessi gli atti predisposti e cui verrà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.

Art. 6 – Collaborazione tra ASP altri enti pubblici

1. Nel caso di contenziosi relativi a materie differenti dalle materie indicate al precedente art. 2, comma 1, lett. b), ovvero nel caso in cui nell'elenco non vi sia disponibilità di professionisti ovvero nel caso in cui gli iscritti all'elenco non siano ritenuti idonei in relazione alle esigenze dell'ASP, l'Ente si riserva la facoltà di attingere anche eventualmente dagli elenchi di avvocati istituiti da altre Amministrazioni Pubbliche.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii., l'ASP opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso. 2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'ASP in qualità di titolare del trattamento (sede: via Campansi n. 18, 53100 Siena direzione@pec.asp.siena.it) è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par. 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall'ASP, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati. 4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Art. 8 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del presente avviso, il responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco è la Dr.ssa Giorni Anna Maria Dirigente Area Amministrativa-Contabile, Referente della Pratica Dr.ssa Preteni Francesca;

2. Eventuali informazioni possono essere chieste via pec, esplicitando in oggetto la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI-RICHIESTA INFORMAZIONI", all'indirizzo direzione@pec.asp.siena.it.

Siena, 24/05/2021

Il Direttore Generale

Dott. Ulderico Izzo (f.to digitalmente)